



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 6 del 05/06/2024

OGGETTO: OBBLIGHI DI SFALCIO, RIMOZIONE DI MATERIALI E DISERBO DELLE AREE LIMITROFE ALLE PUBBLICHE VIE O DESTINATE A PUBBLICO PASSAGGIO, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E QUALE AZIONE DI CONTRASTO ALLA DIFFUZIONE DI INSETTI NOCIVI

IL SINDACO

Premesso che l'abbandono, l'incuria e la mancanza di adeguata manutenzione delle essenze vegetali da parte dei proprietari e conduttori di fondi o aree, siti nel territorio comunale, possono creare problemi per la presenza di erbacce e di vegetazione incolta e secca a causa della propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

-che la Regione Sardegna ha provveduto ad approvare, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30.04.2024 le prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2023-2025, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti;

Considerato che il suddetto provvedimento prevede lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo", fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale, vige **dal 1° Giugno al 31 Ottobre**;

Dato atto che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;

Preso atto che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare seri problemi di igiene, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

Rilevato che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie di carattere sanitario;



Rilevato che la regolare fruizione della viabilità pubblica può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale del Comune di Capoterra;

Accertato che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;

Ritenuto necessario mantenere costantemente sotto controllo, sia da parte dei privati che degli enti proprietari o a qualunque titolo responsabili, la pulizia e la cura di aree ricadenti nel territorio comunale;

Atteso che è indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

Verificata la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 8 comma 3, della legge 241/1990;

Visto l'art. 255 del D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 11.09.2009;

Vista la L. 225/92, così come modificato dalla L. 100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

ORDINA

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire pericolo per gli incendi, creare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone:

- Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, durante il periodo compreso tra

-

IL 1° Giugno 2024 e fino al 31 Ottobre 2024



- 1) Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ricadenti nella proprietà privata e pubblica, ricadenti nel territorio comunale;
- 2) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private e pubbliche site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- 3) Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1) e 2) e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;
- 4) Nei terreni agricoli, la realizzazione di una fascia parafuoco nei confini e intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 5) Nei terreni siti in aree urbane periferiche la realizzazione di fasce protettive lungo tutto il perimetro di confine, aventi larghezza di almeno 5 metri;
- 6) La manutenzione, la pulizia, lo spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

Gli enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro e non oltre il 1° Giugno 2024 al taglio dei cespugli e delle sterpaglie con asportazione e conferimento in discarica dei relativi residui, lungo tutta la viabilità di propria competenza e nelle aree di propria competenza non inferiore a 3 metri di larghezza;

Ai proprietari di distributori e depositi di carburante e di legname, di foraggio o altri materiali infiammabili di provvedere entro e non oltre il 1° Giugno 2024 alla realizzazione di idonee fasce di isolamento aventi una lunghezza pari a 10 metri.

AVVERTE CHE

In caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' artt. 7 bis del D, Lgs n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di 500,00 euro.

Ai sensi dell'allegato D alla Delibera di Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 sono punite a norma dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:

- articolo 8, comma 1 "Azioni vietate nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 9 "Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 10 "Manifestazioni pirotecniche nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 11 "Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco";
- articolo 12 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali";
- articolo 13 "Pianificazione degli abbruciamenti";



- articolo 14 “Sospensione delle autorizzazioni”;
- articolo 15 “Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di elevato pericolo”;
- articolo 16 fasce a presidio dei “Terreni e fabbricati”;
- articolo 17 “Strade e pertinenze stradali”;
- articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei “Depositi di materiale infiammabile o combustibile”;
- articolo 19, rimozione dei “Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali”;
- articolo 20 “Linee e cabine elettriche”;
- articolo 24 “Insediamenti turistico-ricettivi e simili”.

2) Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all’articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.

DEMANDA

Al Settore Polizia Locale la vigilanza per la corretta osservanza della presente ordinanza.

Al settore tecnologico ed agli altri settori competenti, l’esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali conseguenti, in relazione alle aree di proprietà comunale e l’individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l’esecuzione d’ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l’inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l’intervento sostitutivo.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, l’inserimento nel sito istituzionale dell’Ente e nei consueti modi di diffusione.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 05/06/2024

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau



COMUNE DI CAPOTERRA

La presente ordinanza viene notificata: